



ISTITUTO MONTESSORI

VIA MARIGLIANO N.140 SOMMA VESUVIANA (NA)

- Ai sigg. Docenti, Studenti e Genitori

SEDE

- All'ALBO

SEDE

OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Comunico alle SS.VV. che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota di prot. n. AOODRCA/1124 del 10 febbraio 2012, ha diramato la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, recante gli adempimenti per l'applicazione dei cambiamenti introdotti dalla legge di stabilità di cui all'oggetto.

In essa si pongono in evidenza novità nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione e privati, nonché innovazioni nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (compresi i gestori dei pubblici servizi). Si tratta dell'obbligo di interagire tra loro esclusivamente con le consuete autodichiarazioni.

Viene, infatti, sancito il divieto per la P.A. e per i gestori dei pubblici servizi di richiedere e di accettare atti e certificati contenenti stati, qualità personali e fatti, per i quali era già prevista e, quindi, confermata in assoluto, l'autocertificazione, naturalmente esente da bollo, già in loro possesso, pena la responsabilità per violazione dei doveri d'ufficio.

L'eventuale richiesta di certificazioni, dunque, dovrà essere inoltrata direttamente, ossia d'ufficio, alle amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti, motivo per cui si ribadisce che **è vietato accettare e richiederle ai privati, i quali sono obbligati a sostituirli con autocertificazioni.**

Si riportano qui di seguito stati, qualità personali e fatti che devono essere sottoscritti, con dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà (ex art. 46 D.P.R. 445/2000), secondo il nuovo criterio della decertificazione:

- data e il luogo di nascita;residenza;cittadinanza;godimento dei diritti civili e politici;stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;stato di famiglia;esistenza in vita;nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali;tITOlo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;stato di disoccupazione;qualità di pensionato e categoria di pensione;qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivente a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Tanto premesso, ricapitolo: la Direttiva n.14/2011 distingue fra certificati rilasciati dalla P.A., validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, e dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, che sostituiscono i certificati, da scambiarsi **obbligatoriamente** nei rapporti fra i suoi organi ed i gestori dei pubblici servizi, fra cui le scuole e gli istituti paritari.

Pertanto, sui certificati il responsabile del rilascio ha il dovere di apporre, a pena di nullità, la dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."

Ne deriva, di conseguenza, che i certificati rilasciati da tali organi hanno validità ed efficacia solo se devono essere presentati a soggetti privati che non siano gestori di pubblico servizio.

In tali casi, sulla certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, deve essere apposta una marca da bollo, rivalutata dall'Agenzia delle Entrate, in euro 14,62.

Alla presente è allegata copia della citata Direttiva n.14/2011.

Somma Vesuviana, lì 14/02/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Dott. ALESSANDRO SCOGNAMIGLIO